CAMERA DEI DEPUTATI N. 4090

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FIORI

Presentata il 12 luglio 1989

Riliquidazione delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria e abolizione dei massimali retributivi

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La sensibilità del Parlamento alle condizioni di vita degli anziani, che rappresentano ormai il 20 per cento della popolazione italiana, si è dimostrata anche recentemente con l'approvazione dell'emendamento alla legge finanziaria, per lo stanziamento di 3.000 miliardi nel triennio da destinare all'istituzione del minimo vitale.

Ma anche se venisse approvata rapidamente, come ci auguriamo, una legge sul minimo vitale, non potremmo dire di avere affrontato tutte le ingiustizie che affliggono la vita di molti anziani. Resta, da un lato, il problema di adeguare ai bisogni di una popolazione anziana sempre più numerosa la rete dei servizi sociali e sanitari e, dall'altro lato, la questione di riparare almeno in parte alle ingiustizie subite da milioni di pensionati che, colpiti da una miriade di leggi, leggine e decreti, hanno finito col pagare il ritardo del riordino del sistema pensionistico. Infatti in questi ultimi anni la giungla pensionistica anziché diradarsi si è via via infittita creando ingiustizie sempre più insopportabili.

Con questa proposta di legge intendiamo individuare i casi più clamorosi di sperequazione e sanare le più evidenti ingiustizie, con la consapevolezza che altro resta da fare, ma con la speranza che il Parlamento saprà valutare attentamente la fondatezza della proposta.

La proposta che avanziamo non si pone l'obiettivo di un aumento generalizzato di tutte le pensioni, ma di effettuare una riparazione verso quei pensionati che sono stati più colpiti da situazioni ingiuste.

L'articolo 1 rivaluta il massimale di retribuzione per le pensioni liquidate dal 1° gennaio 1971 al 31 dicembre 1984; questa questione è comunemente denomi-

nata quella relativa ai « tetti pregressi ». Il continuo rinvio della riforma pensionistica, le norme di aggiustamento via via introdotte dalla legislazione di questi anni, spesso con strumenti inidonei ad affrontare seriamente problemi così complessi (decreti-legge e leggi finanziarie) hanno creato ingiustizie non solo fra i pensionati a più basso reddito, ma anche fra i lavoratori e pensionati a reddito medio alto.

La fissazione di un tetto minimo e massimo delle pensioni INPS avvenne nel 1969. È probabile che in una situazione generalizzata di pensioni basse e bassissime ciò avesse un senso, ma poi nel corso degli anni mentre le pensioni minime ottenevano diverse rivalutazioni il tetto massimo di retribuzione su cui calcolare la pensione restava fermo. L'ingiustizia è apparsa sempre più intollerabile non solo perché la forbice tra pensioni minime e massime tendeva a restringersi portando di fatto il sistema pensionistico dell'INPS verso un appiattimento delle pensioni che lo stesso legislatore del 1969 non avrebbe certo voluto, ma l'ingiustizia è apparsa ancora più grave poiché a fronte di retribuzioni che aumentavano sulle quali le aziende e i lavoratori pagavano per intero tasse e contributi i lavoratori a reddito medio o medio-alto si ritrovavano con pensioni sempre più decurtate, sicché il principio del rapporto intercorrente tra anni di contribuzione, livello di retribuzione e pensione per un certo numero di assicurati all'INPS è stato disatteso. Infatti è successo che quadri intermedi, dirigenti e anche operai altamente qualificati con 40 anni di servizio possono aver pagato i contributi su una retribuzione annua di 18-20 milioni, ma se sono andati in pensione nel 1980 hanno ricevuto una pensione pari al 48-56 per cento della retribuzione, non pari all'80 per cento.

La retribuzione annua lorda pensionabile di lire 12.600.000, fissata con la legge 30 aprile 1969, n. 153, articolo 12, è rimasta invariata per ben dodici anni, nonostante l'incalzare dell'inflazione, e precisamente sino al 23 aprile 1981, quando con la legge n. 155, articolo 9 è stata innalzata a lire 18.500.000.

Cittadini italiani, con 40 anni di anzianità lavorativa e la stessa « retribuzione » superiore a lire 18.500.000 sono stati liquidati; i primi con una pensione lorda di lire 10.000.000 l'anno, altri, i più fortunati, solo il giorno dopo l'innalzamento del « tetto » da lire 12.600.000 a lire 18.500.000, con una pensione lorda di lire 14.800.000 l'anno.

La differenza di trattamento pensionistico tra i primi e i secondi pensionati è del 48 per cento.

Il fatto si è ripetuto con l'innalzamento del «tetto » da lire 21.271.000 del 31 dicembre 1984 a lire 32.000.000 del 1° gennaio 1985.

Infatti pensionati con la stessa anzianità lavorativa e la stessa retribuzione pensionabile superiore a lire 32.000.000 sono stati liquidati nell'arco di un solo giorno, corrispondente all'innalzamento del « tetto », con una differenza di pensione del 50,4 per cento.

Questo modo di legiferare, nel tentativo di porre qualche rimedio ha finito col creare enormi ingiustizie fra i lavoratori di eguale qualifica e anzianità.

Queste discriminazioni i pensionati soggetti alle limitazioni dei « tetti INPS pregressi » le subiscono ogni volta che riscuotono la pensione, e così sarà in futuro se non si provvederà a porvi rimedio.

L'adeguamento s'impone per motivi di giustizia e di equità sociale e non può essere ritenuto aumento di pensione ciò che verrà dato ma solo restituzione del dovuto.

Con l'articolo 1 viene riproposto, sostanzialmente l'articolo 13 del testo unificato del riordino pensionistico approvato in sede referente dalla Commissione Lavoro nella IX legislatura. I costi calcolati dall'INPS per la rivalutazione delle pensioni nei limiti di cui al comma 1 sono di lire 215 miliardi. I pensionati interessati alla rivalutazione dal 1971 al 1984 sono 31.000.

Con l'articolo 2, ai « tetti INPS » previsti sul citato articolo 1, viene proposta l'applicazione dell'articolo 21 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria). I costi calcolati dall'INPS per la rivalutazione oltre i « tetti » di cui al comma 1 sono di lire 183 miliardi. I pensionati interessati sono 9.000.

Onorevoli colleghi, non c'è dubbio che soltanto una legge di riordino organico del sistema pensionistico e previdenziale potrà razionalizzare e rendere più efficiente, più efficace e giusto il sistema previdenziale pubblico, ma sui pensionati attuali che in questi ultimi dieci anni hanno continuato ad essere i maggiori protagonisti nella lotta per ottenere il riordino, non possono farsi ricadere gli effetti del mancato riordino; alcune riparazioni vanno operate subito. Per questo sottoponiamo alla vostra attenzione la presente proposta di legge con la raccomandazione di un esame rapido e favorevole.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il limite massimo di retribuzione annua ai fini della determinazione delle pensioni a carico della Assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti con decorrenza compresa nel periodo 1° gennaio 1971-31 dicembre 1984 è fissato in:

a) lire 13.205.000, per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1971;

b) lire 13.825.000, per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1972;

c) lire 14.586.000, per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1973;

d) lire 16.015.000, per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1974;

e) lire 18.097.000, per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1975;

f) lire 19.581.000, per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1976;

g) lire 20.875.000, per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1977;

h) lire 23.267.000, per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1978;

i) lire 24.365.000, per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1979;

l) lire 25.572.000, per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1980;

m) lire 27.439.000, per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1981;

n) lire 28.906.000, per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1982;

o) lire 30.456.000, per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1983;

p) lire 32.253.000, per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1984.

ART. 2.

1. Per coloro che hanno una retribuzione pensionabile lorda superiore agli importi indicati nell'articolo 1 si applicano i coefficenti di cui alla tabella dell'articolo 21 della legge 11 marzo 1988, n. 67, (legge finanziaria).

2. L'articolo 21 della legge 11 marzo 1988, n. 67, (legge finanziaria) si applica a tutti coloro che sono andati in pensione negli anni 1986-1987.

ART. 3.

1. Per i trattamenti pensionistici in atto, sugli importi derivanti dagli adeguamenti previsti dalla presente legge, è dovuta l'indennità di contingenza a decorrere dalla data in cui è maturato il relativo diritto al trattamento di pensione.

2. Dalle domande di riliquidazione vengono esonerati gli invalidi compresi i psichici, con pensione di reversibilità, per i quali la riliquidazione della pensione verrà fatta d'ufficio dall'INPS.

3. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1990.

ART. 4.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 398 miliardi si provvede mediante corris-

pondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989 all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento « Perequazione dei trattamenti pensionistici pubblici e privati ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.